

- da un rappresentante dell'Amministrazione dello Stato, da un rappresentante dell'U.N.P.S., da un rappresentante dell'U.N.A. e da un rappresentante del Banco di Napoli, muniti dei necessari poteri per costituire la Società e per ricevere le azioni in cui sarà diviso il capitale;
- c) - lo Statuto della costituenda Società sarebbe redatto secondo le linee ed i criteri analoghi a quelli degli statuti delle consimili aziende a partecipazione statale, integrato, per la particolare struttura del nuovo Ente, da due clausole riguardanti:
  - la prima, il diritto di prelazione per i vecchi azionisti in sede di realizzo o di aumento di capitale;
  - la seconda, la procedura arbitrale per le controversie che potessero sorgere tra la Società ed i Soci, gli Amministratori